

DECRETO AIUTI-TER – UNA TANTUM 150,00 EURO

Circolare 23/2022

Riferimenti normativi:

Decreto-Legge n. 144 del 23/09/2022

Circolare INPS n. 116 del 17/10/2022

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/09/2022 il D.L. 144/2022 (c.d. *Decreto Aiuti Ter*) che, tra le varie misure, disciplina le modalità e i requisiti per l'erogazione di un'ulteriore indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti dell'importo di 150,00 Euro. L'INPS in data 17 ottobre ha definito i dettagli operativi per l'erogazione che di seguito condividiamo.

Lavoratori dipendenti

L'indennità è riconosciuta ai lavoratori subordinati, con esclusione del lavoro domestico, in forza nel mese di novembre, che:

- nelle competenze del mese di novembre abbiano una retribuzione imponibile ai fini previdenziali che non eccede 1.538,00 Euro;
- non siano titolari di trattamenti pensionistici;
- non siano beneficiari del reddito di cittadinanza.

Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore, come da allegato, di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16 (trattamenti pensionistici e appartenere a un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza).

L'indennità spetta anche in caso di copertura integrale di contribuzione figurativa purché la retribuzione teorica del mese non superi il limite di 1.538,00 Euro.

L'erogazione è prevista con la retribuzione del mese di novembre 2022 e il credito maturato dal datore di lavoro sarà compensato attraverso la denuncia UNIEMENS. L'indennità spetta una sola volta a prescindere dal numero di rapporti di lavoro in essere e la domanda deve essere presentata al solo datore di lavoro che provvederà all'erogazione dell'una tantum.

Lavoratori stagionali, con contratto a termine, intermittenti e iscritti al FPLS

I datori di lavoro pagheranno, sempre previa dichiarazione, in automatico, con la retribuzione di novembre 2022, l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli) e intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di novembre del corrente anno.

L'INPS invece eroga, in via residuale, l'indennità su richiesta a quei soggetti che rientrano nei parametri definiti dai commi 13 e 14 dell'articolo 19, D.L. 144/2022 (prestazione nel 2021 per almeno 50 giornate e reddito nel 2021 non superiore a 21.000,00 Euro) e che non abbiano già percepito l'indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante.

Altri soggetti – erogazione dall'INPS

L'erogazione avviene automaticamente dall'INPS, in base alle disposizioni dell'art. 19 del D.L. 144/2022, per titolari di trattamenti pensionistici, percettori di Naspi e Discoll e dell'indennità di disoccupazione agricola e nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

L'INPS eroga automaticamente ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità una tantum di 200,00 Euro di cui al D.L. 50/2022, e che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di novembre 2022, un'indennità una tantum pari a 150,00 Euro.

I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, invece, ottengono l'indennità dall'INPS solo su domanda, sempre se sussistono i requisiti previsti dal D.L. 144/2022 (non titolari di trattamenti pensionistici, reddito 2021 non superiore a 20.000,00 Euro).

L'indennità una tantum, come quella erogata nel mese di luglio 2022, non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Quanto disposto dalla norma e dalla circolare INPS rende la tempistica per la compilazione delle dichiarazioni molto stretta. Procederemo pertanto in base ai dati disponibili ad una stima dell'imponibile previdenziale dei lavoratori per individuare coloro che **probabilmente** avranno diritto a percepire l'indennità. Chiederemo pertanto di far compilare la dichiarazione allegata solo a quei lavoratori che indicheremo al referente aziendale entro il 20 novembre e per i quali chiediamo la restituzione della dichiarazione firmata allo studio a stretto giro, per poter rispettare le tempistiche dell'erogazione. **L'effettiva erogazione dell'indennità dipenderà dalle variabili del mese e sarà pertanto incerta fino all'elaborazione definitiva del cedolino.**

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 D.L. N. 144/2022
INDENNITÀ UNA TANTUM € 150,00 PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
residente in _____, alla Via _____, n. _____,
codice fiscale _____, in qualità di lavoratore dipendente del datore di lavoro
_____, codice fiscale _____, con riferimento a
quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del D.L. n. 144/2022 e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non
corrispondenti al vero,

DICHIARA

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al Decreto Legge n. 4/2019;
- che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità;
- che le dichiarazioni rese rispondono a verità;
- di essere consapevole che l'indennità una tantum di 150,00 Euro spetta ai lavoratori dipendenti che abbiano un imponibile previdenziale di novembre non eccedente l'importo di 1.538,00 Euro;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Luogo _____, data _____

In fede
